

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 21932 del 04/12/2020 BOLOGNA

Proposta: DPG/2020/22547 del 04/12/2020

Struttura proponente: SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: COMMISSIONE TERRITORIALE PREPOSTA ALL'EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO E PER L'ABILITAZIONE DELLE FIGURE TECNICHE PREVISTE PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI. SOSPENSIONE E RINVIO A DATA DA DESTINARSI DELLE SESSIONI D'ESAME PROGRAMMATE CON PROPRIE DETERMINAZIONI N. 12276 DEL 15 LUGLIO 2020 E N. 20176 DEL 12 NOVEMBRE 2020 NELLE GIORNATE DEL 9 E DEL 14 DICEMBRE 2020

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA

Firmatario: DANIELE DOSUALDO in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Claudio Felletti

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e sue successive modifiche e in particolare:
 - l'art. 12 che stabilisce, tra l'altro, che l'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia;
 - l'art. 22 che prevede, tra l'altro, che il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita Commissione nominata dalla Regione;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e ss. mm. e ii., e in particolare:
 - l'art. 47 il quale dispone, al comma 3, che le associazioni venatorie riconosciute organizzano corsi di preparazione tecnica agli esami per l'abilitazione all'esercizio in base al programma regionale;
 - l'art. 56 il quale prevede, al comma 5, che Il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia al cinghiale sono praticati da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica, previa partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento ed esami finali di cui al regolamento regionale, concernente la gestione degli ungulati e caccia al cinghiale in Emilia-Romagna. I corsi di formazione e aggiornamento possono essere svolti, oltreché dalla Regione, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, o da altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifica esperienza in materia;
- il Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, recante "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" e in particolare l'art. 2 il quale, tra l'altro, al comma 4, dispone che i corsi di formazione per le figure tecniche possono essere svolti previo accordo sul numero dei candidati e sul numero delle sessioni d'esame an-

nue, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, da enti di formazione accreditati o da scuole di gestione faunistica, nel rispetto di quanto previsto al comma 3;

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni";
- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta Legge Regionale n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";
- n. 748 del 23 maggio 2016, con la quale sono state istituite, tra l'altro, le commissioni territoriali preposte all'effettuazione degli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio e per l'abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

Viste le seguenti proprie determinazioni:

- n. 221 del 10 gennaio 2020, con la quale si sono definite le modalità di svolgimento dei lavori della Commissione Territoriale per gli esami di abilitazione delle figure tecniche da ammettere alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati per l'annualità 2020, precisando, in particolare, che viene definito il calendario delle sessioni d'esami per il rilascio delle abilitazioni di "conduttore di cane limiere" e di "cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva";
- n. 223 del 10 gennaio 2020, con la quale si sono definite le modalità di svolgimento dei lavori della Commissione Territoriale per gli esami di abilitazione all'esercizio venatorio per l'annualità 2020, precisando, in particola-

re, che viene definito il calendario di due sessioni d'esame per il rilascio della richiamata abilitazione;

- n. 5511 del 2 aprile 2020, con la quale sono state rinviate a date da destinarsi le sessioni d'esame programmate con le proprie determinazioni n. 221 e n. 223 del 10 febbraio 202, mantenendo valide le domande di ammissione già presentate dai candidati;
- n. 12276 del 15 luglio 2020, così come integrata dalla propria determinazione n. 20176 del 12 novembre 2020, con le quali è stato ridefinito il calendario delle sessioni d'esame dell'annualità 2020 per l'abilitazione all'esercizio venatorio e per l'abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

Visti inoltre:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a) che nel modificare l'articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regione la facoltà di introdurre misure "restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";
- il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

- il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».";
- il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».";
- il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 299 del 2 dicembre 2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 1 che, nel modificare l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, porta da trenta giorni a cinquanta giorni la validità delle misure adottate al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso;
- il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» e in particolare l'articolo 1, comma 10, lettera z) che sospende lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ...»;

- il decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna 27 novembre 2020, n. 223, recante "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. proroga e modifiche parziali dell'ordinanza n. 216 del 12 novembre 2020";

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e del considerevole numero dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Ritenuto necessario, anche il fine di rispondere alle esigenze di rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19, rinviare a date da destinarsi la programmazione delle sessioni d'esame pianificate con la propria determinazione n. 12276/2020, così come integrata dalla propria determinazione n. 20176/2020, e con particolare riferimento alle sessioni d'esame ancora da espletare e che si sarebbero dovute svolgere nelle giornate del 9 e 14 dicembre 2020, mantenendo valide le domande di ammissione già presentate dai candidati;

Precisato a tal proposito che:

- la pubblicazione della futura programmazione delle sessioni d'esame, comprensiva delle date e luoghi delle prove, sarà resa nota con pubblicazione sul sito internet

della Regione Emilia-Romagna alle pagine delle aree tematiche - Agricoltura caccia e pesca - Fauna, caccia, tartufi - Caccia esami di abilitazione e corsi di formazione;

- la pubblicazione sul sito internet della Regione Emilia-Romagna, della comunicazione delle nuove date, degli orari e dei luoghi dove si svolgeranno le prove d'esame, costituirà formale convocazione alle prove d'esame stesse. Pertanto, i candidati che non avranno ricevuto tempestiva e personale comunicazione di non ammissione all'esame per mancanza dei requisiti sono tenuti a presentarsi senza alcun ulteriore preavviso all'indirizzo che verrà indicato;
- il presente atto verrà pubblicato nelle forme di legge con modalità che consentono l'adeguata conoscenza in capo ai potenziali interessati;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 21/01/2020 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione Aggiornamento 2020-2022" che approva inoltre la "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013";

Richiamate inoltre:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura, Caccia e Pesca di conferimento dell'incarico di responsabilità dirigenziale per lo STACP di Bologna;

- le determinazioni del Direttore generale Agricoltura, caccia e pesca di conferimento e conferma degli incarichi di posizione organizzativa presso la Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca;
- gli atti del Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Bologna, relativi all'assegnazione delle responsabilità procedurali e all'assetto organizzativo dello STACP di Bologna;

Viste:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna" e le successive circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 in attuazione della suddetta deliberazione;
- la presente proposta di determinazione formulata ex art. 6 L. n. 241/90 presentata dal responsabile della PO attività Faunistico-Venatorie Pesca e Tartufi dello Stacp di Bologna, alla luce degli esiti istruttori rispetto ai quali lo stesso attesta la correttezza in qualità di responsabile del procedimento;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
- il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii., la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di sospendere e rinviare a date da destinarsi, per le motivazioni espresse in premessa, le sessioni d'esame programmate con la propria determinazione n. 12276/2020, così come integrata dalla propria determinazione n. 20176/2020, con particolare riferimento alle sessioni d'esame ancora da espletare e pianificate per le giornate del 9 e 14 dicembre 2020, mantenendo valide tutte le domande di ammissione già presentate dai candidati;

2. di rendere noto il presente atto nelle forme di legge attivando altresì le forme di comunicazione più opportune in relazione allo scopo;
3. di rendere noto in particolare che:
 - le nuove date, gli orari e i luoghi dove si svolgeranno le prove d'esame verranno pubblicate sul sito internet della Regione Emilia-Romagna, alle pagine delle aree tematiche - Agricoltura caccia e pesca - Fauna, caccia, tartufi - Caccia esami di abilitazione e corsi di formazione;
 - la pubblicazione sopra richiamata costituirà formale convocazione alle prove d'esame stesse, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto tempestiva e personale comunicazione di non ammissione all'esame per mancanza dei requisiti sono tenuti a presentarsi senza alcun ulteriore preavviso all'indirizzo che verrà indicato nella pubblicazione stessa;
4. di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR dell'Emilia - Romagna sez. di Bologna nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Daniele Dosualdo